

Sentenza N. 221 del 4 ottobre 2012

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 39, 117, terzo comma e 118 della Costituzione ed del principio di leale collaborazione

Ricorrenti: Regione Toscana

Oggetto: Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

- art. 8, comma 1
- art. 8, comma 2
- art.8, comma 2-bis

Esito: Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

Il decreto – legge 138/2011 ha previsto, all’art. 8, comma 1, che associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero loro rappresentanti possano sottoscrivere contratti a livello aziendale o territoriale per realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Il comma 2 del medesimo articolo 8 individua l’ambito materiale entro il quale sono ammesse le suddette intese ed, infine, il successivo comma 2-bis dispone che le intese in argomento, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, *“operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”*.

La Regione Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente alle disposizioni qui richiamate per supposta violazione degli artt. 117, comma terzo, 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, rilevando inoltre la violazione dell'art. 39.

Il ricorso della Regione Toscana muove dall'assunto che la tutela del lavoro è demandata dall'art. 117, comma 3, Cost., alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che, pertanto, lo Stato non poteva dettare una disciplina che consenta la deroga a disposizioni di leggi regionali in materia concorrente e a regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro alle quali fanno riferimento leggi regionali.

In considerazione che una disciplina sul lavoro deve tener conto dell'intreccio di materie sulle quali riflette e, pertanto, delle molteplici interferenze con le competenze regionali, per la ricorrente, la normativa statale impugnata avrebbe dovuto prevedere strumenti di concertazione con le Regioni, che non partecipando alle suddette intese, si vedrebbero comunque derogare la normativa regionale. In proposito, vengono richiamate le sentenze n. 176 del 2010 e 50 del 2005 con le quali la Corte costituzionale afferma la necessità di procedere con gli strumenti della leale collaborazione allorché sia ravvisabile una competenza statale concorrente con quella regionale.

La Regione Toscana ha, infine, anche eccepito che le previste intese, sottoscritte a livello aziendale o territoriale, non potrebbero comunque avere efficacia generale né derogatoria di norme di leggi anche regionali, non essendo stato ancora attuato l'art. 39 della Costituzione che consente l'efficacia generale dei contratti collettivi soltanto se il sindacato sia registrato.

La Corte non ha condiviso i rilievi mossi dalla Regione Toscana ed ha richiamato le proprie sentenze (da ultimo la 300 del 2011) che affermano la corretta identificazione della materia avendo *“riguardo all'oggetto e alla disciplina della medesima, tenendo conto della sua ratio, tralasciando gli aspetti marginali e effetti riflessi”*.

Per la Corte *“la disciplina normativa in esame deve essere considerata per ciò che essa dispone e non già in base alle finalità perseguite dal legislatore”*. Pertanto, se si volesse considerare la generica finalità della tutela del lavoro sottesa alla disciplina, la definizione sarebbe inconferente, ma nemmeno sarebbe corretto far rientrare la

disciplina in questione nella materia della tutela del lavoro, nel significato di sicurezza sul lavoro, di competenza concorrente ex art.117, comma terzo, Cost.. Invece, sulla base di una rigorosa individuazione del loro ambito, le materie elencate all'art.8, comma 2, del d.l. 138 del 2011, rientrano nell'ordinamento civile, di competenza statale esclusiva, in quanto concernono la disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro, quale è l'organizzazione del lavoro e della produzione in riferimento: *a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore alla classificazione e all'inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso nel rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.*

In definitiva non può essere ravvisata una violazione delle competenze regionali, in quanto le suddette specifiche intese operano in ambito materiale rientrante nell'ordinamento civile, di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.l), Cost.

E' stata, inoltre, rigettata dalla Corte anche l'eccezione relativa alla violazione del principio di leale collaborazione in quanto non invocabile riguardo all'esercizio della funzione legislativa e comunque non applicabile in ambito riservato alla legislazione statale esclusiva. Infine, è stata rigettata anche la supposta violazione dell'art. 39 della Costituzione, in quanto, rientrando la materia in questione nella competenza legislativa statale esclusiva e risultando, pertanto, l'intervento normativo non lesivo delle attribuzioni regionali, la supposta violazione dell'art. 39 della Costituzione non viene a ledere l'interesse concreto della Regione.